



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 13/12/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 20 novembre 2012, n. 63

CEMENTIR ITALIA srl - Stabilimento in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500. Aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 295/2010 del Servizio Ecologia, e successive D.D. n. 02/2011, D.D. n. 13/2011 e D.D. n. 61/2012 - Fascicolo 4 MOD4.

L'anno 2012 addì 20 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO  
E GRANDI IMPIANTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al

Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
- il D.lgs. 133/05 e smi “Attuazione della Direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento rifiuti”;
- la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE “Industrial Emission Directive”;
- il documento “Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries - revisione Maggio 2010” emesso dalla Commissione Europea.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del

gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che:

- con nota, acquisita al prot. n. 1021 del 22 Marzo 2012, la ditta CEMENTIR ITALIA srl ha inoltrato la richiesta di deroga del valore limite di emissione per il paramento COT, relativamente al punto di emissione E5 autorizzato con D.D. n. 02 del 01/07/2011 del Servizio Rischio Industriale. In particolare il Gestore ha chiesto un valore limite di emissione medio giornaliero pari a 80 mg/Nm<sup>3</sup>, rispetto al precedente valore limite medio giornaliero autorizzato nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>, motivando l’esigenza nella elevata concentrazione di sostanza organica nelle materie prime utilizzate per la produzione di clinker della cementeria di Taranto;

- con nota prot. n. 1531 del 04/05/2012 l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha comunicato al Gestore l’avvio del procedimento per l’aggiornamento di modifica sostanziale dell’AIA già rilasciata con D.D. n. 295 del 06/07/2010, invitandolo a trasmettere la documentazione ai sensi della DGRP 648/2011 e a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 29 - quater del D.Lgs. 152/06 e smi;

- con nota al prot. n. 1915 del 05/06/2012 è stata acquisita copia della pubblicazione sul “Quotidiano di Puglia” del 19/05/2012 secondo quanto disciplinato dall’art. 29 - quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi;

- con nota, acquisita al prot. n. 1919 del 05/06/2012, il Gestore ha trasmesso copia della documentazione inerente la richiesta di autorizzazione in deroga del valore limite di emissioni COT, ai sensi del DGRP n. 648/2011;

- in data 24 Luglio 2012, sulla base dei dati storici (novembre/dicembre 2011) di monitoraggio in continuo del parametro COT, preso atto “della fondata necessità rappresentata dal Gestore di garantire la conforme conduzione dell’impianto in occasione di ricevimento di materie prime con contenuto più alto di frazione organica”, la Conferenza di Servizi ha concordato di stabilire i seguenti valori limite in deroga per il COT, in corrispondenza del punto di emissione E5:

- 50 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio giornaliero;
- 30 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio annuale.

I predetti valori limite si intendono comprensivi delle riduzioni prescritte dalla Legge Regionale 7/99 e smi.

Considerato che:

- Per lo stabilimento della CEMENTIR ITALIA srl in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 295/2010;

- La Provincia di Taranto, con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 19 luglio 2010, ha rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale, per “Progetto relativo all’uso del CDR” - “Progetto relativo all’uso delle ceneri volanti e del gesso chimico” - “Progetto relativo all’uso delle scaglie di laminazione e dei rifiuti di refrattario”;

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 2 del 01/07/2011, per modifica del ciclo produttivo (con introduzione del coincenerimento di CSS e aumento delle quantità di recupero di materia da rifiuti non pericolosi);
  - L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 13 del 12/09/2011, per la modifica non sostanziale, relativamente all'impianto di confezionamento del cemento mediante installazione di un impianto di riempimento big-bags e modifica del circuito di distribuzione del gas metano per consentire l'utilizzo del metano medesimo anche nella fase di avviamento del forno 3;
  - L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 61 del 05/11/2012 per la modifica non sostanziale, relativa all'utilizzo della loppa d'altoforno per la produzione della farina cruda in sostituzione parziale di argilla e calcare;
  - Il D.Lgs. 133/05 e smi nonché la Direttiva 2010/75/UE (Industrial Emission Directive), prevedono per i forni da cemento che coinceneriscono rifiuti che "l'Autorità competente può concedere delle deroghe rispetto ai valori limite di emissione nei casi in cui il coincenerimento di rifiuti non dia luogo ad emissione di TOC e/o SO<sub>2</sub>";
  - Il Gestore, anche sulla scorta di quanto indicato nel "Reference Document on Best Available Technique in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries" revisione Maggio 2010, ha illustrato che la concentrazione del carbonio organico totale (TOC) contenuto nelle emissioni in atmosfera di qualunque linea di cottura del clinker di cemento dipende dalle caratteristiche delle materie prime utilizzate, e non dal combustibile impiegato.
  - Il documento "Reference Document on Best Available Technique in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries" revisione Maggio 2010 al paragrafo 1.3.4.5 riporta esplicitamente che "le emissioni dei composti organici volatili possono verificarsi nelle fasi iniziali del processo (preriscaldamento, precalcinatore), allorché la sostanza organica presente nel crudo si volatilizza con l'aumentare della temperatura della carica, ed è liberata a temperature di 400- 600 °C. Il tenore di VOC presente nel gas combusto emesso dai forni da cemento oscilla, nel caso tipo, tra 1 e 80 mg/Nm<sup>3</sup>, misurati come TOC".
  - Quindi, ricorrono le condizioni previste dalla legislazione statale e comunitaria per concedere la deroga al valore limite di COT;
  - La modifica proposta del Gestore, risulta di carattere sostanziale in quanto:
    - Comporta l'aggiornamento del quadro prescrittivo, già autorizzato con Determina Dirigenziale n. 2 del 01/07/2011, per il punto di emissione E5, mediante l'introduzione di nuovi valori limite in deroga per il parametro COT come di seguito:
      - 50 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio giornaliero;
      - 30 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio annuale.
- intendendo i predetti valori limite comprensivi delle riduzioni prescritte dalla Legge Regionale 7/99 e smi e intendendo il valore medio annuo come media aritmetica dei valori medi semiorari validi in considerazione della impostazione impiantistica dello SME correlata alle disposizioni del D.Lgs. 133/05 e smi.
- risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, la seguente modifica:

Autorizzazione in deroga del valore limite di emissione per il parametro COT

di stabilire che:

- la Determina Dirigenziale n. 2 del 01/07/2011 è aggiornata con la modifica in deroga del limite di emissione del parametro COT in corrispondenza del punto di emissione E5, secondo i seguenti valori:

- 50 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio giornaliero;

- 30 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio annuale.

I predetti valori limite si intendono comprensivi delle riduzioni prescritte dalla Legge Regionale 7/99 e smi.

Il valore medio annuo deve intendersi come la media aritmetica dei valori medi semiorari validi in considerazione della impostazione impiantistica dello SME correlata alle disposizioni del D.Lgs. 133/05 e smi.

- il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

- il presente provvedimento integra e aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 295 del 06 luglio 2010 ed aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale n. 2 del 01 luglio 2011 e Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale n. 13 del 12 Settembre 2011 e Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 61 del 05/11/2012;

- per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

- prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "CEMENTIR ITALIA srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

- l'autorizzazione di aggiornamento per modifica rilasciata, ai sensi dell'art. 29-octies del DLgs n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla Determinazione Dirigenziale della

Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 295/2010 a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento;

- il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica, unitamente alla DD 295/2010, alla DD 02/2011 e alla DD 13/2011 e DD 61/2012 sarà soggetto a riesame a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni integrate ambientali per l'esercizio degli impianti coinsediati nell'area industriale e oggetto dell'Accordo di programma "Area Industriale di Taranto e Statte" del giorno 11 aprile 2008, anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei relativi piani di monitoraggio e controllo;
- il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica, unitamente alla DD 295/2010, alla DD 02/2011 e alla DD 13/2011 e alla DD 61/2012 sarà soggetto a riesame a seguito delle risultanze derivanti dall'applicazione della Legge regionale n. 21 del 24 Luglio 2012 "Norme a tutela della salute e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale" e delle prescrizioni contenute nel "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)" approvato con D.G.R. 1474 del 17/07/2012;
- il riesame valuterà tutte le possibili interconnessioni esistenti tra gli impianti coinsediati nell'area industriale introducendo eventuali più restrittive prescrizioni alla luce di quanto emerge dai suddetti accertamenti ed allineerà le disposizioni comuni a più impianti e contenute nei rispettivi piani di monitoraggio e controllo;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 295/2010, dalla Determina Dirigenziale 02/2011 e dalla Determina Dirigenziale 13/2011 e della Determina Dirigenziale 61/2012 non in contrasto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "CEMENTIR ITALIA srl" con sede in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento  
e Grandi Impianti  
dott. Giuseppe Maestri

---